



Borgomanero, 7/09/2020

A tutto il personale docente  
ed ATA (che fruisce di benefici di cui all'art. 33 della L.104/92)  
e, p.c. AL Direttore dei SS. GG. e AA.  
al SITO WEB

Circolare n. 2

**Oggetto: Fruizione dei permessi di cui alla Legge 104/1992 e s.m.i. (programmazione mensile)**

Alla luce delle disposizioni normative (Legge 183/2010 e relative Circolari attuative INPS), ed al fine di rendere compatibili le richieste di permessi di cui all'oggetto con le esigenze organizzativo - didattiche dell'istituzione scolastica, si forniscono le seguenti istruzioni:

**MODALITÀ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI DI CUI ALLA LEGGE 104/92**

I permessi di cui all'art. 33, commi 3 o 6, della L. 104/92 e s.m.i. devono essere fruiti dal dipendente in giornate non ricorrenti, ai sensi del C.C.N.L.

La normativa specifica, altresì, che la fruizione dei permessi va concordata, nella sua **articolazione mensile**, con il Dirigente, in quanto è necessario e doveroso per i lavoratori della scuola contemperare le esigenze di organizzazione del lavoro ed il diritto allo studio degli alunni con il diritto ai permessi derivanti dalla Legge 104/1992, evitando in tal modo disservizi, discontinuità e disorientamento negli alunni.

Pertanto, sulla base della normativa vigente, coloro che fruiscono dei suddetti permessi sono tenuti a produrre una programmazione bimestrale dei giorni (ai sensi della Circ. 13 del Dipartimento della Funzione Pubblica del 6/10/2010 e della Circolare dell'INPS applicativa della nuova normativa n. 45 dell'1/03/2011), da presentare entro il 28 del mese precedente presso gli uffici di segreteria, salvo improvvise ed improcrastinabili esigenze di assistenza del soggetto disabile. In tal caso il docente o ATA, previa istanza al Dirigente Scolastico, di norma entro i tre giorni precedenti la fruizione del permesso, potrà variare la giornata già comunicata nel cronoprogramma. In ogni caso il personale è tenuto a fare istanza di fruizione dei permessi indipendentemente dal cronoprogramma presentato.

Si specifica, infine, che i permessi dovranno essere richiesti solo ed esclusivamente per ottemperare alle esigenze indicate dalla normativa di riferimento.

Il Dirigente Scolastico  
*Dot. ssa. Serena Acciarino*  
Documento firmato digitalmente  
ai sensi del Dlgs 7 marzo 2005 n.82 e succ. m.i.